

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio - art. 37 D.Lgs. 50/2016
Accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046
Sede legale a Schio (VI) in via Pasini, 33
telefono: 0445 691 345 - pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net

APPALTO CUC016/2016

SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

[Lotto 1 – CIG: 6808062E7A Lotto 2 – CIG: 6808070517 Lotto 3 – CIG: 6808078BAF Lotto 4 – CIG: 68081073A0 Lotto 5 – CIG: 6808113892 Lotto 6 – CIG: 6808122002 Lotto 7 – CIG: 6808132840 Lotto 8 – CIG: 6808140ED8 Lotto 9 – CIG: 68081452FC Lotto 10 – CIG: 6808154A67 Lotto 11 – CIG: 6808159E86 Lotto 12 – CIG: 680817186F]

VERBALE DI VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (art. 97, d.lgs. 50/2016)

L'anno duemiladiciassette il giorno 19 (diciannove) del mese di dicembre si è riunita in seduta pubblica presso la sala riunioni del Settore 4 la Commissione di gara nominata con determinazione del dirigente della centrale unica di committenza (di seguito CUC) Schio Val Leogra n. 49 del 18.11.2016 composta dai signori:

- Maroni dr. Matteo, Sostituto del Dirigente della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra – componente con diritto di voto e Presidente della Commissione di gara;
- Pellizzari Patrizia, Funzionario del Comune di Schio - componente con diritto di voto;
- Basilisco ing. Alessio, Funzionario del Comune di Schio - componente con diritto di voto;
- Ruaro dr. Giovanni – dipendente del Comune di Torrebelticino comandato alla Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra – con funzioni solo di segretario della commissione,

per l'esito sulla verifica di anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs. n. 50/2016 e per la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto da affidarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione alle offerte presentate dagli operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto.

Si rileva che all'odierna seduta pubblica possono partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti interessati oppure persone munite di specifica delega o di procura, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In data odierna risultano presenti alla seduta i soggetti indicati in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente verbale.

PREMESSO che:

- con determinazione del dirigente della CUC Schio Val Leogra n. 39 dell'01/09/2016 è stato indetto su iniziativa della stessa CUC un appalto di accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di pulizia immobili a basso impatto ambientale caratterizzato dai seguenti dati principali:
 - denominazione: (cod. CUC016/2016) Servizio di pulizia immobili a basso impatto ambientale 2017-2020;
 - procedura: aperta;

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, società Pasubio Group S.p.A., Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio - art. 37 D.Lgs. 50/2016
Accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046
Sede legale a Schio (VI) in via Pasini, 33
telefono: 0445 691 345 - pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net

- tipologia: accordo quadro con aggiudicazione ad un unico operatore per singolo lotto;
 - soglia: comunitaria;
 - modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
 - durata: 48 mesi;
 - N° lotti: 12 di cui 9 ordinari e 3 accessori;
 - valore stimato dell'appalto: 2.188.200,00 euro;
- con determinazione del dirigente della CUC Schio Val Leogra n. 49 del 18/11/2016 è stata nominata la commissione di gara, tenuto conto dell'art.77 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
 - con determinazione del dirigente della CUC Schio Val Leogra n. 52 del 05/12/2016 è stato approvato l'elenco dei concorrenti ammessi alla procedura a seguito della verifica della documentazione amministrativa;
 - con determinazione del dirigente della CUC Schio Val Leogra n. 57 del 20/12/2016 è stato aggiornato l'elenco dei concorrenti ammessi alla gara;
 - in data 28/04/2017 è stato redatto il verbale di esame della documentazione tecnica delle offerte pervenute;
 - in data 08/05/2017 e 15/05/2017 si è svolta, in seduta pubblica, l'apertura delle offerte economiche come da rispettivi verbali depositati agli atti;
 - con il verbale del 15/05/2017 la Commissione di gara ha individuato le offerte anomale ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs. 50/2016 e ha disposto che le spiegazioni siano presentate dai concorrenti individuati e valutate con adozione di specifica relazione dal Responsabile Unico del Procedimento con il supporto della Commissione giudicatrice come disposto come previsto dall'art. 5.3 delle Linee guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) approvate con delibera di Consiglio dell'Autorità n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1007 del 11/10/2017;
 - come previsto dal paragrafo n. 6.2 "Procedura di aggiudicazione" dell'Allegato C – Capitolato d'Oneri della documentazione di gara con nota prot. 78555 del 13.12.2017 veniva comunicato a mezzo pec ai concorrenti ammessi la data della seduta odierna;

VISTA la relazione del R.U.P. redatta con il supporto della Commissione giudicatrice, depositata con prot. 79697 del 18.12.2017 con la quale si dà atto della congruità delle offerte presentate per le motivazioni riportate nella stessa alla quale si rimanda per maggiori dettagli;

La Commissione di gara a seguito dell'espletamento della procedura di gara riassunta nel presente verbale,

dichiaro

- a) di accettare, approvare e fare propria la relazione del RUP sull'anomalia delle offerte redatta ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs. n. 50/2017 depositata agli atti della centrale unica di committenza "Schio Val Leogra" con prot. 79697 in data 18.12.2017, allegato 2 parte integrante e

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovone Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, società Pasubio Group S.p.A., Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio - art. 37 D.Lgs. 50/2016
Accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046
Sede legale a Schio (VI) in via Pasini, 33
telefono: 0445 691 345 - pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net

sostanziale del presente verbale, dalla quale emerge il giudizio di congruità delle offerte esaminate per le motivazioni riportate nella stessa;

- b) che i punteggi finali riparametrati assegnati ai concorrenti sono quelli riportati nell'allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- c) che la graduatoria finale della procedura di gara in oggetto è quella riportata nel medesimo allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente verbale;

dispone

- di rimettere il presente verbale al dirigente della centrale unica di committenza "Schio Val Leogra" perchè possa procedere alla redazione della proposta di aggiudicazione a chiusura del procedimento di gara;
- che il presente verbale sia pubblicato sul sul profilo della Centrale Unica di Committenza "Schio Val Leogra" presso il sito internet del Comune di Schio, come previsto dall'art. 29 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.

Di quanto sopra, io Segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

I COMPONENTI _____ I TESTIMONI _____

Alessio Bordin

Il segretario verbalizzante

Andrea

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, società Pasubio Group S.p.A., Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino

AA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio - art. 37 D.Lgs. 50/2016
Accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046
Sede legale a Schio (VI) in via Pasini, 33
telefono: 0445 691 345 - pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Prot. N. 79697

Schio, 18.12.2017

Rif. 35604-35571-35606-35613-38080-35581-35575-35563/2017

APPALTO CUC016/2016

ACCORDO QUADRO - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

[Lotto 1 – CIG: 6808062E7A Lotto 2 – CIG: 6808070517 Lotto 3 – CIG: 6808078BAF Lotto 4 – CIG: 68081073A0 Lotto 5 – CIG: 6808113892 Lotto 6 – CIG: 6808122002 Lotto 7 – CIG: 6808132840 Lotto 8 – CIG: 6808140ED8 Lotto 9 – CIG: 68081452FC Lotto 10 – CIG: 6808154A67 Lotto 11 – CIG: 6808159E86 Lotto 12 – CIG: 680817186F]

RELAZIONE DEL R.U.P. SULL'ANOMALIA DELLE OFFERTE (art. 97 del D.Lgs. 50/2016)

PREMESSO che:

- con determinazione a contrarre del dirigente della CUC Schio Val Leogra n. 39 dell'01/09/2016 veniva nominato Responsabile del Procedimento dell'appalto in oggetto il dott. Giovanni Ruaro dipendente del Comune di Torrebelticino in comando presso la CUC Schio Val Leogra;
- con determinazione del dirigente della CUC Schio Val Leogra n. 49 del 18/11/2016 è stata nominata la commissione giudicatrice, tenuto conto dell'art.77 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, costituita come segue:
Maroni dott. Matteo - componente con diritto di voto e Presidente della commissione di gara;
Pellizzari Patrizia - componente con diritto di voto;
Basilisco ing. Alessio - componente con diritto di voto;
Ruaro dott. Giovanni - segretario verbalizzante, senza diritto di voto;
- in data 28/04/2017 è stato redatto il verbale di esame della documentazione tecnica delle offerte pervenute;
- nelle date 08/05/2017 e 15/05/2017 si è svolta, in seduta pubblica, l'apertura delle offerte economiche come da verbali agli atti afferenti le stesse;

VISTO che, come indicato nel verbale del 15/05/2017, dall'analisi dei punteggi finali emersi a seguito dell'apertura delle offerte economiche, la Commissione di gara ha ritenuto ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 di assoggettare alla verifica di congruità le offerte evidenziate nell'Allegato 2 del medesimo verbale ritenute anomale in parte per superamento dei quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto dal bando di gara e in parte, nonostante le stesse non eccedano di un valore superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, perchè hanno totalizzato un punteggio finale che si discosta con apprezzabile differenza su quelli dei successivi concorrenti in graduatoria;

VISTO che la Commissione di gara ha rimesso gli atti al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti di competenza;

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, società Pasubio Group S.p.A., Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino

pag. 1



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio - art. 37 D.Lgs. 50/2016
Accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046
Sede legale a Schio (VI) in via Pasini, 33
telefono: 0445 691 345 - pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net

VISTI i quesiti posti ai concorrenti le cui offerte sono state individuate anomale dalla Commissione di gara inerenti chiarimenti ed integrazioni circa la congruità delle stesse con riferimento soprattutto:

- a quanto indicato all'art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 50/2016, ovvero, ai minimi salariali retribuiti di cui ai valori contenuti nelle sezioni "A – Elementi retributivi annui" e "B – Oneri aggiuntivi" delle tabelle ministeriali pubblicate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13/02/2014;
- allo scostamento dal costo medio orario tabellare indicato nelle citate tabelle ministeriali;
- alle presunte restrizioni dei fenomeni di assenteismo e presunte restrizioni del loro costo sulla base dei dati medi di tale fenomeno registrati dai concorrenti;
- all'istituto del lavoro supplementare di cui all'art. 33 del CCNL di settore;
- alle spese dei prodotti;
- alle spese per macchinari ed attrezzature;
- alle spese generali e all'utile di impresa;
- alla spesa per gli oneri di sicurezza aziendali, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la documentazione agli atti, rif. prot. 2017 n°: 34112, 35563, 35575, 35613, 35571, 35604, 35606, 35581, 37691, 37564, 38080, 38209, 38841, 39118, 39320, 39321, 39330, 39337, 39361, 39431, 53762, 53666, 58500, 58489, 58501, 58497, 53093, 53051, 60453, 61338, 61453, 61492;

CONSIDERATO che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; in tal senso, anche parere n. 84 del 10 aprile 2014, delibera n. 438 del 27 aprile 2017 e delibera n. 488 del 3 maggio 2017);

CONSIDERATO, altresì, che la ratio del sub procedimento di verifica dell'anomalia è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento e che, per tale ragione, come evidenziato dalla giurisprudenza, in linea di principio il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l'amministrazione appaltante e l'offerente, quale mezzo indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta (Tar Lazio, sez. I ter, 30 dicembre 2016, n. 9182);

CONSIDERATO inoltre che, con specifico riferimento alle giustificazioni relative alle voci di costo, è stato altresì specificato che un'offerta non può ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (cfr., da ultimo,

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelticino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovone Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, società Pasubio Group S.p.A., Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio - art. 37 D.Lgs. 50/2016
Accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046
Sede legale a Schio (VI) in via Pasini, 33
telefono: 0445 691 345 - pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1465 del 30 marzo 2017);

CONSIDERATO, ancora, che con riferimento alle tabelle ministeriali, la giurisprudenza ha precisato che, esse stabiliscono il costo medio orario del lavoro, cosa ben diversa dal trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, al quale solo si riferisce la previsione d'inderogabilità di cui all'articolo 97, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e all'articolo 87, comma 3, d. lgs. n. 163/2006" (cfr. TAR Puglia Lecce Sez. II, Sentenza del 17 marzo 2017, n. 443). Conseguentemente, sulla base di tali considerazioni, la giurisprudenza è giunta così ad affermare, con orientamento non solo consolidato ma di perdurante valore anche sotto la vigenza del nuovo codice appalti, «che i costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali, non assumono valore di parametro assoluto ed inderogabile, ma svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenziando una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità di costi inferiori». Esprimendo solo una funzione di parametro di riferimento è allora possibile discostarsi da tali costi, in sede di giustificazioni dell'anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (cfr. TAR Roma, sez. II, 05 agosto 2016, n. 9182; TAR Roma, 30 dicembre 2016 n. 12873; delibera n. 488/2017 citata);

CONSIDERATO, dunque, che se le tabelle ministeriali esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, e non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma configurano solo un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 6 febbraio 2017, n. 501; delibera n. 488/2017), potendo una possibile differenza del costo del lavoro essere concretamente giustificata dalle diverse particolari situazioni aziendali e territoriali e dalla capacità organizzativa dell'impresa che possono rendere possibile, in determinati contesti particolarmente virtuosi, anche una riduzione dei costi del lavoro, tenuto conto degli aspetti che riguardano le singole imprese (diverse per natura, caratteristiche, agevolazioni e sgravi fiscali ottenibili) e delle possibili economie che le singole imprese possono conseguire, anche con riferimento al costo del lavoro;

RICHIAMATI altresì i seguenti orientamenti e principi, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, che in linea generale hanno guidato il lavoro di verifica di congruità delle offerte esaminate:

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile di impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, dal momento che l'obiettivo dell'indagine

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, società Pasubio Group S.p.A., Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino

pag. 3




CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio - art. 37 D.Lgs. 50/2016
Accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046
Sede legale a Schio (VI) in via Pasini, 33
telefono: 0445 691 345 - pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net

- e l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono (parere n. 3 dell'08/01/2015 ANAC, Cons. Stato, sez. V, 27/08/2012 n. 4600; sez. V, 16/08/2011 n. 4785);
- l'art. 97, comma 4 del d.lgs. 50/2016 precisa che possono prendersi in considerazione spiegazioni inerenti:
 - l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
 - l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
 - la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera corretto e soddisfacente l'insieme delle giustificazioni non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa in relazione a giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo;

RICHIAMATO il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016, come successivamente modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Correttivo appalti";

RICHIAMATE le Linee guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) approvate con delibera di Consiglio dell'Autorità n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1007 del 11/10/2017;

Ciò premesso e considerato;

il Responsabile Unico del Procedimento con il supporto della Commissione giudicatrice, come previsto dall'art. 5.3 delle citate Linee guida n. 3/2016 dell'Autorità,

procede in data odierna alla verifica di congruità delle offerte presentate ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016, finalizzata a garantire l'equilibrio finanziario necessario alla sostenibilità delle offerte tecniche ed economiche con particolare riferimento alla realizzabilità, sostenibilità e congruità delle offerte nel loro complesso sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e degli art. 34 e 96, del D.Lgs. 50/2016.

Dall'analisi dei chiarimenti motivazionali, pervenuti e depositati agli atti della CUC Schio Val Leogra, riscontra la congruità delle offerte presentate dai concorrenti e assoggettate alla verifica di anomalia per i seguenti motivi:

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovone Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, società Pasubio Group S.p.A., Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio - art. 37 D.Lgs. 50/2016
Accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046
Sede legale a Schio (VI) in via Pasini, 33
telefono: 0445 691 345 - pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net

a) costo del personale

Il costo del personale risulta congruo in quanto i concorrenti non hanno giustificato "trattamenti salariali minimi inderogabili" inferiori a quelli previsti dalle tabelle ministeriali (pubblicate con D.M. Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13/02/2014 – operai luglio 2013 – Sezione territoriale di Vicenza), che sono rappresentati dai valori "A – Elementi retributivi annui" e "B – Oneri aggiuntivi" delle stesse, garantendo così il rispetto di quanto indicato dal combinato dell'art. 97, c. 6 e dell'art. 23, c. 16, del D.Lgs. 50/2016.

Nel complesso, lo scostamento del costo del personale proposto dai concorrenti rispetto al costo medio orario previsto dalle tabelle ministeriali citate consente di salvaguardare le retribuzioni dei lavoratori così come stabilito in sede di contrattazione collettiva, nonché il monte ore minimo stabilito dal bando di gara e la qualità del servizio secondo gli standard stabiliti dal Capitolato Tecnico (All. D) e dall'offerta tecnica presentata dai concorrenti.

Infatti, il "costo medio orario", nel rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili citati, può essere modificato da particolari benefici e strategie aziendali, nei casi esaminati opportunamente chiariti, illustrati e comprovati, quali ad esempio:

- tassi per trattenute INAIL e INPS applicati dagli istituti stessi;
- tassi IRAP;
- quota di recupero fondo di previdenza dalla retribuzione imponibile per lavoratore;
- assenza di rivalutazione del TFR;
- riduzione dei tassi di assenteismo per malattie, infortuni, maternità, assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio;
- assistenza sanitaria integrativa;
- lavoro supplementare.

Per quanto riguarda il ricorso all'istituto del lavoro supplementare si rileva che, in tutti i chiarimenti pervenuti, questo è contenuto nella percentuale del 30% del valore complessivo della spesa del personale ed è quindi accettabile per garantire l'equilibrio finanziario necessario alla sostenibilità dell'offerta tecnica ed economica presentata dai concorrenti, come previsto dall'art. 33 del CCNL di settore.

Inoltre, sono stati forniti adeguati chiarimenti in merito alla fondatezza di tale istituto relativamente alla presenza di personale assunto dai concorrenti in altre commesse vicine gestite dagli stessi come da dichiarazioni in atti dalle quali emerge l'espressa disponibilità del personale all'esecuzione di ore di lavoro supplementari in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali come previsto dall'art. 33 del CCNL servizi integrati/multiservizi.

b) spese per prodotti

Sono presenti opportune dichiarazioni da parte di aziende produttrici individuate dai concorrenti che garantiscono la fornitura dei prodotti secondo le tempistiche e le composizioni

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, società Pasubio Group S.p.A., Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio - art. 37 D.Lgs. 50/2016
Accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046
Sede legale a Schio (VI) in via Pasini, 33
telefono: 0445 691 345 - pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net

chimiche stabilite dal Capitolato Tecnico e dalle normative di settore per tutta la durata dell'appalto e per i rispettivi lotti di partecipazione.

c) spese per macchinari ed attrezzature

La maggior parte delle attrezzature/macchinari risultano di proprietà dei concorrenti o in leasing. Inoltre, sono presenti opportune dichiarazioni da parte di aziende individuate dai concorrenti che garantiscono il noleggio delle attrezzature/macchinari certificati secondo le normative di settore per tutta la durata dell'appalto e per i rispettivi lotti di partecipazione.

d) spese generali e utile d'impresa

Le spese generali, che si attestano in un range compreso tra l'1,8% e il 4,5%, si ritengono congrue in quanto dalla documentazione inviata risultano esserci giustificazioni adeguate e sufficienti che consentono una loro consistente riduzione (es. altre commesse vicine in zona, o svolgimento di altre attività lavorative all'interno della società "direct costing", ecc.).

Riguardo all'utile d'impresa sebbene lo stesso risulti ridotto e compreso tra lo 0,26% e il 3,29% questo non è nullo ed è giustificabile in considerazione del principale obiettivo dell'operatore economico, ovvero, il mantenimento sia di un portafoglio ordini elevato che di referenze che consentano la prosecuzione dell'attività. Infatti, viene valorizzato maggiormente lo sviluppo di fatturato e la referenza territoriale in grado di assicurare una remunerazione dal punto di vista dell'immagine e dello sviluppo commerciale rispetto all'entità della percentuale di utile.

e) oneri di sicurezza aziendali

L'incidenza degli oneri di sicurezza aziendali dichiarata dai concorrenti è di 150,00 €/lavoratore/anno, come previsto dalle tabelle pubblicate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13/02/2014. In un caso sono stati previsti costi inferiori giustificati dal fatto che la formazione viene svolta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) interno all'azienda e quindi con minori costi per la sicurezza.

A seguito delle valutazioni e considerazioni espresse dà atto:

- 1) della congruità delle offerte presentate sulla base dei chiarimenti trasmessi dai concorrenti e depositati agli atti della centrale unica di committenza "Schio Val Leogra" che vengono acquisiti nel presente procedimento, ne formano parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati e assumono un valore giuridico che ne rende possibile il richiamo per *relationem* con il rinvio ai medesimi per maggior dettagli;
- 2) di procedere come previsto dalla documentazione di gara, ovvero, con la comunicazione ai concorrenti dell'esito della presente relazione e con la conseguente

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovone Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, società Pasubio Group S.p.A., Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio - art. 37 D.Lgs. 50/2016

Accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

Sede legale a Schio (VI) in via Pasini, 33

telefono: 0445 691 345 - pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net

proposta di aggiudicazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(dott. Giovanni Ruaro)




La Commissione giudicatrice


Componente
(Patrizia Pellizzari)



Presidente
(dott. Matteo Maroni)



Componente
(ing. Alessio Basilisco)



ALLEGATO 3

PUNTEGGI FINALI

punteggio max offerta economica	60
punteggio max offerta economica	40
totale	100

	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA		PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO OFFERTA TOTALE	PUNTEGGIO OFFERTA TOTALE con riparametrazione
		riparametrato			

LOTTO 1 – COMUNE DI SCHIO

1	MIORELLI	47,101	60,000	15,033	62,134	75,033
2	R.T.I. MERANESE-ISSITALIA	40,315	51,356	19,223	59,538	70,579
3	GARERI	25,670	32,700	31,592	57,262	64,292
4	COLSER	38,173	48,627	13,882	52,055	62,509
5	UNILABOR	25,510	32,496	29,997	55,507	62,494
6	G.S.A.	38,313	48,805	12,805	51,118	61,611
7	PU.MA.	27,962	35,620	17,956	45,918	53,576
8	COPMA	26,802	34,142	18,648	45,450	52,790
9	ERGAP	22,376	28,504	24,241	46,617	52,745
10	CONSORZIO INDACO	19,930	25,388	21,222	41,152	46,610
11	CFT	25,781	32,841	13,356	39,137	46,197
12	LUCANA	25,192	32,091	13,432	38,624	45,523
13	R.T.I. SOLARE-SERENISSIMA	19,770	25,184	18,444	38,214	43,628
14	MANO AMICA	20,157	25,677	17,743	37,900	43,420
15	CSG CONSULTING	15,614	19,890	17,840	33,454	37,730

LOTTO 2 – COMUNE DI TORREBELVICINO

1	R.T.I. MERANESE-ISSITALIA	50,897	60,000	27,578	78,475	87,578
2	GARERI	40,604	47,866	23,819	64,423	71,685
3	PU.MA.	41,222	48,595	19,265	60,487	67,859
4	COPMA	41,388	48,790	18,569	59,957	67,360
5	CSG CONSULTING	26,879	31,686	30,309	57,188	61,996
6	R.T.I. SOLARE-SERENISSIMA	30,734	36,231	20,586	51,320	56,817
7	UNILABOR	33,570	39,574	15,724	49,294	55,298
8	MANO AMICA	28,450	33,538	19,326	47,776	52,865
9	CONSORZIO INDACO	19,887	23,444	19,984	39,871	43,428
10	R.T.I. PRISMA-GABBIANO	20,518	24,188	15,878	36,396	40,065

LOTTO 3 – UNIONE MONTANA PASUBIO ALTO VICENTINO

1	R.T.I. MERANESE-ISSITALIA	50,094	60,000	15,821	65,915	75,821
2	CSG CONSULTING	33,349	39,944	22,363	55,712	62,307
3	MANO AMICA	37,250	44,616	7,308	44,558	51,924
4	UNILABOR	33,526	40,156	7,332	40,858	47,488
5	CONSORZIO INDACO	18,103	21,683	25,594	43,697	47,277

LOTTO 4 – CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO

classifiche

1	COLSER	39,392	50,335	29,143	68,535	79,477
2	R.T.I. MERANESE-ISSITALIA	46,956	60,000	8,514	55,470	68,514
3	CSG CONSULTING	26,637	34,037	29,605	56,242	63,642
4	UNILABOR	29,846	38,137	19,167	49,013	57,304
5	MANO AMICA	26,205	33,485	20,525	46,730	54,010
6	R.T.I. SOLARE-SERENISSIMA	24,268	31,009	17,582	41,850	48,592
7	CONSORZIO INDACO	16,702	21,342	20,323	37,025	41,665

LOTTO 5 – PASUBIO GROUP S.R.L.

1	R.T.I. MERANESE-ISSITALIA	52,760	60,000	28,898	81,658	88,898
2	CSG CONSULTING	31,313	35,610	31,413	62,726	67,023
3	PU.MA.	36,874	41,934	19,685	56,559	61,620
4	MANO AMICA	32,205	36,624	19,889	52,094	56,514
5	UNILABOR	29,022	33,005	17,983	47,005	50,987
6	CONSORZIO INDACO	19,741	22,450	19,455	39,196	41,905
7	R.T.I. PRISMA-GABBIANO	15,008	17,067	20,015	35,023	37,082

LOTTO 6 – PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.

1	R.T.I. MERANESE-ISSITALIA	51,095	60,000	13,265	64,360	73,265
2	PU.MA.	37,845	44,441	24,655	62,500	69,096
3	CSG CONSULTING	30,050	35,287	20,260	50,310	55,547
4	UNILABOR	27,464	32,251	20,074	47,538	52,324
5	MANO AMICA	29,138	34,216	12,623	41,761	46,839
6	CONSORZIO INDACO	18,994	22,304	22,410	41,404	44,715

LOTTO 7 – COMUNI DI PIOVENE ROCCHETTE E SANTORSO

1	MANO AMICA	51,833	60,000	37,165	88,998	97,165
2	UNILABOR	33,920	39,265	25,421	59,341	64,686

LOTTO 8 – COMUNI DI POSINA E VALLI DEL PASUBIO

1	UNILABOR	60,000	60,000	36,000	96,000	96,000
---	----------	--------	--------	--------	--------	---------------

LOTTO 9 – COMUNI DI MONTE DI MALO E SAN VITO DI LEGUZZANO

1	MANO AMICA	51,000	60,000	27,873	78,873	87,873
2	UNILABOR	28,165	33,135	30,839	59,004	63,974
3	R.T.I. SOLARE-SERENISSIMA	15,700	18,471	36,033	51,733	54,503

LOTTO 10 – ACCESSORIO AL LOTTO N. 1

1	COLSER	54,800	60,000	39,323	94,123	99,323
2	MANO AMICA	27,260	29,847	21,587	48,847	51,434
3	UNILABOR	6,111	6,691	0,000	6,111	6,691

LOTTO 11 – ACCESSORIO AI LOTTI N. 2-3-4-5-6

classifiche

1	MANO AMICA	52,200	60,000	32,170	84,370	92,170
2	UNILABOR	45,050	51,782	36,848	81,898	88,630
3	R.T.I. PRISMA-GABBIANO	2,000	2,299	0,000	2,000	2,299

LOTTO 12 – ACCESSORIO AI LOTTI N. 7-8-9

1	MANO AMICA	51,833	60,000	32,170	84,003	92,170
2	UNILABOR	33,920	39,265	36,848	70,768	76,113

Handwritten signature and initials in black ink, including a large stylized 'A' and 'M'.

